

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO Pubblicazione della guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti - Istruzioni per l'attività di vigilanza del mercato

ALLE PREFETTURE - U T G DELLA REPUBBLICA
 AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
 AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
 ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
 VALLE D AOSTA
 Servizio Affari di Prefettura

LORO SEDI
BOLZANO
TRENTO

AOSTA

E, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO
 ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA
 PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
 ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
 AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
 PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
 AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

SEDE
SEDE

SEDE
LORO SEDI

SEDE
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 luglio 2016 è stata pubblicata la "guida blu inerente l'attuazione della normativa UE sui prodotti"


Si tratta di una attività della Commissione europea di notevole valenza per il corretto appiaccio ed una comprensione comune, più ampia possibile, per l'applicazione del quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti

Il testo completo del documento del quale si raccomanda la lettura completa è fruibile mediante il portale VPN ip <http://info.cedinterforze.interno.it> - voce "polizia amministrativa e sociale" - 'CE del tipo' dal menù verticale - file "Istruzioni vigilanza prodotti marcati CE"

Al punto 15 - campo di applicazione della guida - sono elencate tutte le direttive dell'Unione europea per le quali la "guida blu fornisce gli adeguati orientamenti affinché la

Dot. POL/AMM Area I

Prefettura Cuneo
 Prot Ingresso del 19/09/2016
 Numero **0049544**
 Classifica Prefettura Area 1 Pol Amm va





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

articoli pirotecnici le cui categorie sono distinte anche in ragione del "rischio potenziale" definito "estremamente basso" per la categoria F1 "basso" per la categoria F2 "medio" per la categoria F3 ed "elevato" per la categoria F4. Tali classificazioni indicano la "pericolosità intrinseca di prodotto" e come detto, un prodotto sebbene presenti un "rischio potenziale elevato", può liberamente circolare nel territorio dell'Unione e tale caratteristica non è sufficiente a giustificare "a priori" misure restrittive da parte dell'Autorità di vigilanza del mercato.

In fase "proattiva" la citata Autorità tiene conto della pericolosità "intrinseca" di ciascun prodotto al solo fine di orientare in maniera idonea la propria attività, valutando anche il numero di consumatori coinvolti nell'utilizzo del prodotto. Ad esempio, gli articoli pirotecnici della categoria F4 sono prodotti che presentano un rischio potenziale elevato ma sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e conseguentemente, anche la probabilità che si verifichi un incidente risulta bassa. Per contro gli articoli pirotecnici della categoria F1 che presentano un rischio potenziale estremamente basso sono destinati ad un gran numero di consumatori, di età maggiore di quattordici anni senza alcuna conoscenza specialistica. Come detto, l'analisi di queste variabili (rischio intrinseco e diffusione del prodotto) consente di ottimizzare le risorse umane ed economiche e perseguire in maniera efficace gli obiettivi di tutela che si prefigge l'attività di sorveglianza sul mercato.

Appare opportuno a tal punto fornire cenni sull'analisi del rischio in fase reattiva, ovvero quella circostanza in cui un prodotto sia esso conforme o non presenta un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti del pubblico interesse. In tal caso la valutazione del rischio va effettuata avvalendosi anche della collaborazione dell'operatore economico interessato instaurando le dedicate procedure qualora si riscontri la presenza di un "rischio grave" e tenendo anche conto della probabilità che tale evento possa verificarsi.

La fase "reattiva" è anche quella che generalmente, alla luce delle esperienze avute con l'effettivo utilizzo di un prodotto, della sua diffusione, del numero di incidenti, dall'analisi delle loro cause e degli inconvenienti riscontrati una volta raccolte le prove con metodi standardizzati o ad essi equivalenti, consente all'Autorità di vigilanza di richiedere un ulteriore approfondimento delle norme armonizzate in essere avendo i necessari elementi per dimostrare le eventuali carenze.

Forniti i necessari chiarimenti sull'analisi del rischio il primo livello di controllo nella fase proattiva è rappresentato da riscontri di carattere documentale e visivo, riguardanti ad esempio l'apposizione della marcatura CE, la presenza della dichiarazione UE di conformità, le informazioni che corredano il prodotto e la scelta delle opportune procedure di valutazione di conformità.

È questa una fase particolarmente delicata poiché l'autonomia ed i poteri dell'Autorità di vigilanza devono essere ben determinati a garanzia non solo degli operatori economici che non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

possono subire appesantimenti ingiustificati ma anche della bontà e dell'efficacia delle ispezioni effettuate

A tal fine si richiama l'attenzione su quanto più volte specificato nella "guida blu" circa la richiesta motivata da parte dell'Autorità di vigilanza. In merito si precisa che, a norma dell'art. 19, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengano necessarie ai fini dello svolgimento della loro attività

Affinché la richiesta sia motivata è necessario che l'Autorità di vigilanza illustri il contesto in cui sono richieste le informazioni (ad esempio ispezione relativa a caratteristiche specifiche dei prodotti, controlli a campione ecc.)

Altro aspetto di particolare impatto riveste l'esibizione e la conservazione della documentazione tecnica che è tesa a fornire informazioni sulla progettazione, sulla fabbricazione e sul funzionamento del prodotto. In merito è necessario far ricorso alle tre distinte figure di operatore economico individuate dalla legislazione (fabbricante, importatore e distributore) ed individuare in capo a ciascuna di essa, i differenti obblighi.

La documentazione tecnica deve essere conservata per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del prodotto dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.

L'importatore non è tenuto a conservare una copia della documentazione tecnica ma deve garantire che sia messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Anche in assenza di un obbligo esplicito – si legge ancora nella guida blu – è consigliabile che l'importatore richieda al fabbricante un'assicurazione formale per iscritto che i documenti saranno resi disponibili su richiesta dell'Autorità di sorveglianza. Insiste invece, l'obbligo di conservare una copia della dichiarazione UE di conformità per i dieci anni successivi all'immissione sul mercato del prodotto e, pertanto, tale documento accompagna sempre il prodotto medesimo.

L'importatore che è tenuto a garantire che il fabbricante abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi non è un semplice rivenditore di prodotti bensì svolge un ruolo chiave nel garantire la conformità dei prodotti importati.

Inoltre deve assicurare

- 1 che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione di conformità. In caso di dubbi sulla conformità del prodotto, l'importatore deve astenersi dall'immetterlo sul mercato. Se il prodotto è già stato immesso sul mercato deve prendere misure correttive. In entrambi i casi potrebbe essere necessario contattare il fabbricante per chiarire ogni dubbio in merito alla conformità del prodotto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- 2 che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica apposto la marcatura di conformità pertinente rispettato gli obblighi di rintracciabilità e, se del caso corredato il prodotto di istruzioni ed informazioni sulla sicurezza

Questi obblighi sono tesi a far sì che gli importatori siano consapevoli della propria responsabilità di immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi. Non implicano che gli importatori debbano fare ricorso sistematicamente a procedure di controllo aggiuntive che tuttavia precludono loro la possibilità di farlo.

Il distributore, infine, è anch'egli soggetto a specifici obblighi e svolge un ruolo chiave nel contesto della vigilanza del mercato. Deve agire con diligenza e ha l'obbligo di dimostrare di aver tenuto tale comportamento garantendo che il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o la persona che ha fornito il prodotto abbiano preso le misure richieste dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile.

Al riguardo, secondo le indicazioni della guida blu, "la diligenza si riferisce allo sforzo di una parte normalmente prudente o ragionevole per evitare danni ad un'altra tenendo conto delle circostanze. Si riferisce al livello di giudizio, attenzione, prudenza, determinazione e attività che ci si attende ragionevolmente da una persona in particolari circostanze".

Ed ancora, il distributore non è tenuto ad essere in possesso della documentazione pertinente, non può essere obbligato a presentare tali documenti, anche se dovrebbe aiutare l'Autorità di vigilanza del mercato ad ottenerli.

In caso di mancata collaborazione, l'Autorità può, ai sensi della decisione n. 768/2008/CE (modulo B) invitare l'organismo notificato a fornire informazioni sull'esecuzione della valutazione della conformità (ovvero il modulo B, che è sempre comprensivo della documentazione tecnica) per il prodotto in esame.

L'Autorità può accettare che i documenti vengano presentati in una lingua che la medesima Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale. Tuttavia, qualora si ritenga che la traduzione sia necessaria, occorre indicare chiaramente la parte della documentazione da tradurre e concedere un tempo sufficiente per tale operazione. Non possono essere imposte altre condizioni, quali il ricorso ad un traduttore accreditato o riconosciuto dalle autorità pubbliche.

Riepilogando, il distributore e l'importatore sono considerati operatori economici che assumono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei prodotti immessi sul mercato. Essi non hanno però alcun obbligo di conservazione della documentazione tecnica né di acquisirla prima di immettere un prodotto sul mercato, pur avendo obblighi di valutazione, per alcuni aspetti imprescindibili sul prodotto medesimo.

Senza alcun dubbio, il legislatore ha ritenuto di lasciare la più ampia discrezionalità di azione all'importatore, semplificando gli oneri del distributore che in ogni caso ha come suo fornitore originario un importatore o un fabbricante che opera nel territorio dell'Unione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Complessivamente l'Autorità di sorveglianza verifica la correttezza delle attività preventive di controllo effettuate da parte dell'operatore economico interessato e ne tiene debitamente conto nella sua conseguente azione di sorveglianza del mercato

In caso di presunta non conformità di un prodotto, gli operatori economici hanno, comunque, l'obbligo di collaborazione con l'Autorità di sorveglianza

Resta fermo che per una reale efficacia dell'attività di vigilanza l'Autorità deve avere a disposizione la seguente documentazione: la dichiarazione di conformità UE e la documentazione attestante la procedura di valutazione di conformità

In particolare, il fabbricante mette a disposizione, oltre alla citata dichiarazione di conformità UE, il modulo B (che contiene in allegato la descrizione completa di ciascun prodotto sottoposto ad esame) congiuntamente ad uno dei seguenti moduli C2 oppure D oppure E. Per la produzione in serie è anche consentito conseguire il solo modulo H, mentre per i prodotti da realizzare in produzione unica, si presenta il modulo G

SISTEMA ICSMS

Il sistema ICSMS (sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato) è uno strumento informatico che offre una piattaforma generale di comunicazione tra tutte le Autorità di vigilanza del mercato, le cui modalità di impiego sono puntualmente descritte al punto 7.5.5 della guida blu

Tale sistema è uno strumento funzionale alla politica di vigilanza del mercato che consente di istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità, evitando che un prodotto ritenuto non sicuro e ritirato dal mercato in un determinato Paese, resti in vendita per lungo tempo in un altro Paese

In particolare l'ICSMS costituisce un utile strumento per le Autorità di vigilanza al fine di:

- procedere allo scambio rapido e tempestivo di informazioni sulle misure di vigilanza del mercato
- coordinare con maggiore efficacia le rispettive attività e ispezioni, in particolare concentrandosi sui prodotti non ancora ispezionati o sottoposti a prove
- condividere le risorse e disporre di più tempo per concentrarsi su altri prodotti non ancora sottoposti a prove,
- effettuare interventi su vasta scala per quanto concerne prodotti sospetti, utilizzando le informazioni più recenti ed evitando, quindi, ispezioni doppie o multiple
- elaborare pratiche migliori
- garantire che la vigilanza del mercato sia efficiente ed ugualmente rigorosa in tutti gli Stati membri, evitando così distorsioni della concorrenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- istituire un'enciclopedia delle informazioni di vigilanza del mercato UE

Per accedere al sistema ICSMS occorre utilizzare il seguente indirizzo internet
<https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=it>

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario

Il Direttore dell'Ufficio
Marco Valentini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Valentini", written over a large, sweeping diagonal stroke.